

# **MANIFESTO DEGLI STUDI**

## **Anno Accademico 2017-2018**

(Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 10 marzo 2017, n. 123)

## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	4
1.1. Finalità del Manifesto degli studi .....	4
1.2. Strutture di riferimento .....	4
1.3. Ulteriore documentazione di riferimento .....	4
2. OFFERTA FORMATIVA .....	4
3. PERIODI, DATE, SCADENZE E ADEMPIMENTI .....	5
4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE .....	6
4.1. Requisiti di ammissione .....	6
4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari .....	7
4.1.2. Titoli di studio per l’accesso ai corsi accademici di primo livello .....	7
4.1.3. Titoli di studio per l’accesso ai corsi accademici di secondo livello .....	7
4.1.4. Titoli di studio conseguiti all’estero .....	8
4.1.5. Competenze musicali .....	8
4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini non comunitari .....	8
4.1.7. Incompatibilità per i corsi di primo e di secondo livello .....	8
4.2. Esame di selezione .....	9
4.2.1. Accesso all’esame di selezione .....	9
4.2.2. Modalità di esame e graduatorie .....	10
4.3. Immatricolazione al primo anno .....	10
4.3.1. Domanda di immatricolazione .....	10
4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione .....	10
4.3.3. Domanda di ricognizione degli studi pregressi .....	11
5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO .....	11
5.1. Domanda di iscrizione .....	11
5.2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione .....	11
6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE .....	12
6.1. Criteri generali .....	12
6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni .....	12
6.3. Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale .....	12
6.4. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale .....	12
7. STUDENTI FUORI CORSO .....	13
8. ABBREVIAZIONE DEL CORSO DI STUDI .....	13
9. TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE.....	13
9.1. Trasferimenti in entrata .....	13
9.1.1. Criteri generali .....	13
9.1.2. Domanda di valutazione .....	14
9.1.3. Domanda di trasferimento .....	14
9.1.4. Domanda di immatricolazione in seguito al trasferimento .....	14
9.2. Trasferimenti in uscita .....	14
9.2.1. Criteri generali .....	14
9.2.2. Rimborso di contributi e tasse .....	14
10. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RIATTIVAZIONE E RICONGIUNGIMENTO DELLA CARRIERA .....	14
10.1. Sospensione della carriera .....	15
10.1.1. Criteri generali .....	15
10.1.2. Domanda di sospensione della carriera .....	15
10.2. Interruzione della carriera .....	15
10.3. Riattivazione della carriera dopo la sospensione .....	16
10.4. Ricongiunzione della carriera dopo l’interruzione .....	16
11. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADENZA DAGLI STUDI .....	16
11.1. Rinuncia al proseguimento degli studi .....	16
11.2. Decadenza dagli studi .....	16

12. FREQUENZA DEI CORSI E PIANO DI STUDI .....	17
13. TASSE E CONTRIBUTI .....	17
13.1. Immatricolazione e frequenza .....	17
13.2. Scadenze per il pagamento di tasse e contributi .....	17
13.3. Composizione delle tasse e dei contributi .....	17
13.4. Esoneri dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università .....	17
13.5. Rateazione e scadenze di pagamento .....	18
13.6. Esoneri da tasse e contributi accademici .....	18
13.7. Riduzioni dei contributi accademici .....	19
13.8. Tasse e contributi accademici .....	19
13.9. Studenti diplomandi .....	19
13.10. Conseguenze della condizione di morosità .....	19
13.11. Enti preposti ai controlli .....	19
14. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE .....	20
14.1. Borse di studio .....	20
14.2. Collaborazioni a tempo parziale .....	20

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Finalità del Manifesto degli studi

Il Manifesto degli studi fornisce informazioni sui corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivi o attivabili presso il Conservatorio di Musica di Vicenza e sugli adempimenti formali e amministrativi cui sono tenuti gli studenti.

I corsi di diploma accademico di primo e secondo livello si fondano sui seguenti presupposti:

- una preparazione musicale idonea e il possesso di un titolo di studio;
- il superamento dell'esame di selezione;
- il pagamento delle tasse e contributi obbligatori;
- la durata normale di tre anni accademici per i corsi di primo livello e di due anni accademici per i corsi di secondo livello;
- la frequenza delle attività formative nella misura minima dell'80% per ciascun insegnamento curricolare;
- la partecipazione alle attività produttive del Conservatorio;
- il superamento degli esami o di altre forme di valutazione;
- l'acquisizione di 180 crediti formativi accademici per i corsi di primo livello e di 120 crediti formativi accademici per i corsi di secondo livello;
- il superamento della prova finale;
- il rilascio del diploma accademico.

Altre evenienze che possono verificarsi nella carriera di uno studente, contemplate dal Manifesto degli studi, sono:

- l'assunzione della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;
- l'assunzione della qualifica di studente fuori corso;
- l'abbreviazione degli studi;
- il trasferimento a/da un'altra istituzione;
- la sospensione e la riattivazione della carriera;
- l'interruzione e il ricongiungimento della carriera;
- la rinuncia al proseguimento degli studi;
- la decadenza dagli studi.

### 1.2. Strutture di riferimento

Nell'espletamento delle pratiche descritte di seguito, coloro che sono interessati a frequentare o già frequentano un corso di diploma accademico presso il Conservatorio di Vicenza saranno assistiti dalla Segreteria degli studenti (SdS) e dal Tutor.

### 1.3. Ulteriore documentazione di riferimento

Le attività formative del Conservatorio di Vicenza sono regolate dal Regolamento didattico e dal Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti (RRCD). Tali documenti sono consultabili nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it).

I cittadini stranieri possono inoltre trovare informazioni utili nel sito [www.studiare-in-italia.it](http://www.studiare-in-italia.it).

Per quanto riguarda i servizi resi dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, si faccia riferimento al sito [www.esu.pd.it](http://www.esu.pd.it).

## 2. OFFERTA FORMATIVA

L'elenco dei Corsi attivabili nell'anno accademico 2017/2018 è disponibile in <https://siavi.conservatoriodimusica.it/corsi/lista>.

I Corsi per i quali risultano esserci posti disponibili sono elencati all'indirizzo <https://siavi.conservatoriodimusica.it/corsi/lista> selezionando "Domanda di selezione 2017/2018": la funzione è attiva nei periodi di apertura delle domande di selezione. Per i posti riservati agli studenti di nazionalità extra-UE, si rinvia al sito [www.studiare-in-italia.it](http://www.studiare-in-italia.it).

### 3. PERIODI, DATE, SCADENZE E ADEMPIMENTI

<b>SELEZIONI / AUDIZIONI A.A. 2017/2018</b> <b>per immatricolazioni / trasferimento al Conservatorio di Vicenza</b>	
<b>SESSIONE ESTIVA</b>	
<b>27 marzo - 27 aprile 2017</b>	<b>DOMANDA di AMMISSIONE all'esame di selezione / audizione A.A. 2017/2018</b>
5 maggio 2017	Pubblicazione CALENDARI per esami di selezione / audizione A.A. 2017/2018
15 - 31 maggio 2017	ESAMI di selezione / audizione A.A. 2017/2018
10 giugno 2017	Pubblicazione delle GRADUATORIE di ammissione A.A. 2017/2018
<b>15 giugno - 15 luglio 2017</b>	<b>DOMANDA di IMMATRICOLAZIONE A.A. 2017/2018</b> e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici
15 giugno 2017	INCONTRO con gli studenti di nuova immatricolazione
<b>16 ottobre 2017</b>	<b>INIZIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018</b>
Entro 30 novembre 2017	DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE
Entro 15 marzo 2018	VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A. 2017/2018
Entro 15 maggio 2018	VERSAMENTO dell'eventuale terza rata del contributo accademico A.A. 2017/2018
<b>SESSIONE AUTUNNALE</b> <b>Sessione suppletiva prevista solo per gli strumenti per i quali vi sia ancora disponibilità di posti.</b>	
<b>1 luglio - 25 agosto 2017</b>	<b>DOMANDA di AMMISSIONE all'esame di selezione/audizione A.A. 2017/2018</b>
5 settembre 2017	Pubblicazione CALENDARI per esami di selezione/audizione A.A. 2017/2018
11 - 20 settembre 2017	ESAMI di selezione / audizione A.A. 2017/2018
25 settembre 2017	Pubblicazione delle GRADUATORIE di ammissione A.A. 2017/2018
<b>25 - 30 settembre 2017</b>	<b>DOMANDA di IMMATRICOLAZIONE A.A. 2017/2018</b> e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici
27 settembre 2017	INCONTRO con gli studenti di nuova immatricolazione
<b>16 ottobre 2017</b>	<b>INIZIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018</b>
Entro 30 novembre 2017	DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE
Entro 15 marzo 2018	VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A. 2017/2018
Entro 15 maggio 2018	VERSAMENTO dell'eventuale terza rata del contributo accademico A.A. 2017/2018

## RINNOVO ISCRIZIONI / Interruzione degli studi A.A. 2017/2018

1 luglio - 7 settembre 2017	DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE A.A. 2017/2018 e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici <i>(per gli anni successivi al primo e gli studenti fuori corso)</i>
1 luglio - 7 settembre 2017	DOMANDA di INTERRUZIONE DEGLI STUDI A.A. 2017/2018
16 ottobre 2017	INIZIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Entro 30 novembre 2017	DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE
Entro 28 febbraio 2018	DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE A.A. 2017/2018 e versamento prima (o unica) rata e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici <i>(solo gli studenti che, pur avendo presentato domanda di diploma finale per la sessione invernale, non sostengono o superano l'esame finale)</i>
Entro 15 marzo 2018	VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A. 2017/2018
Entro 15 maggio 2018	VERSAMENTO dell'eventuale terza rata del contributo accademico A.A. 2017/2018

## ESAMI DI DIPLOMA FINALE A.A. 2016/2017

### SESSIONE ESTIVA

Entro 31 marzo 2017	DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente preparatore e, se previsto, titolo o argomento della tesi e docente relatore.
10 giugno 2017	Pubblicazione CALENDARI esami
10 giugno 2017	Termine ultimo per acquisizione CFA
1 - 20 luglio 2017	ESAMI di DIPLOMA FINALE

### SESSIONE AUTUNNALE

Entro 30 giugno 2017	DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente preparatore e, se previsto, titolo o argomento della tesi e docente relatore.
11 settembre 2017	Pubblicazione CALENDARI esami
11 settembre 2017	Termine ultimo per acquisizione CFA
2 - 20 ottobre 2017	ESAMI di DIPLOMA FINALE

### SESSIONE INVERNALE

Entro 30 novembre 2017	DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente preparatore e, se previsto, titolo o argomento della tesi e docente relatore.
25 gennaio 2018	Pubblicazione CALENDARI esami
25 gennaio 2018	Termine ultimo per acquisizione CFA
15 - 28 febbraio 2018	ESAMI di DIPLOMA FINALE

## 4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE

### 4.1. Requisiti di ammissione

#### 4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari

Ai fini dell'ammissione agli studi sono equiparati ai cittadini comunitari coloro che provengono dai seguenti paesi:

- Città del Vaticano;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;

nonché:

- i rifugiati politici;
- il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali con sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede – e i relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;
- i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I cittadini stranieri e, in particolare, non comunitari residenti all'estero sono pregati di fare riferimento al sito [www.studiare-in-italia.it](http://www.studiare-in-italia.it).

#### 4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello

Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello è necessario possedere all'atto dell'immatricolazione un diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

È consentita l'ammissione di candidati che denotino qualità artistiche particolarmente spiccate, ancorché privi del diploma di scuola secondaria superiore che tuttavia dovrà essere conseguito prima di sostenere la prova finale di diploma accademico.

Gli studenti che non possiedono le certificazioni relative alle discipline previste nel ciclo di formazione preaccademica potranno essere ammessi con attribuzione di debiti formativi da assolvere prima di sostenere esami relativi alla disciplina di riferimento presente nei corsi accademici. Si rinvia al Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti per ulteriori informazioni.

#### 4.1.3. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello (indirizzo interpretativo-compositivo)

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario possedere all'atto dell'immatricolazione uno dei titoli elencati di seguito:

- un diploma di conservatorio dell'ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo);
- un diploma accademico di primo livello;
- un titolo accademico di primo livello conseguito all'estero;
- una laurea dell'ordinamento previgente;
- una laurea triennale;
- una laurea conseguita all'estero.

È ammessa l'immatricolazione con riserva per gli studenti che all'atto dell'immatricolazione non siano ancora in possesso di uno dei titoli richiesti ma che lo conseguano entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente a quello di immatricolazione.

Gli studenti che non accedono con il corrispondente titolo accademico di primo livello conseguito presso il Conservatorio di Vicenza potranno essere ammessi con attribuzione di debiti formativi da

assolvere prima di sostenere esami relativi alla disciplina di riferimento presente nei corsi accademici. Si rinvia al Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti per ulteriori informazioni.

#### **4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero**

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è regolato dalla normativa di legge in vigore, della quale si può prendere visione nel sito [www.studiare-in-italia.it](http://www.studiare-in-italia.it).

Per i cittadini stranieri è necessario che il titolo di studio secondario risponda ai requisiti essenziali indicati di seguito:

- deve essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza (per ufficiali s'intendono le scuole che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come proprie, statali o non statali, ma legalmente riconosciute dallo stato o accreditate dall'autorità competente di quel paese);
- deve essere valido per l'iscrizione all'università nel sistema educativo di riferimento (quello secondo le cui norme esso è stato rilasciato);
- deve essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva dalla scuola elementare sino alla fine della scuola secondaria (nel calcolo della scolarità non bisogna tenere conto degli anni scolastici eventualmente ripetuti, ma, se previsto dal sistema educativo di riferimento, va considerato l'anno pre-scolare, a condizione che esso costituisca parte integrante del curriculum, a frequenza obbligatoria, e che il relativo programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura nella lingua materna, e i primi elementi del calcolo aritmetico);
- deve dare accesso, nel sistema educativo di riferimento, ad un corso di studio analogo a quello al quale s'intende iscriversi in Italia.

#### **4.1.5. Competenze musicali**

Per essere ammessi a frequentare un corso accademico di primo o secondo livello è richiesta un'adeguata preparazione in campo musicale e, più in particolare, nell'indirizzo al quale è intitolato il corso di diploma prescelto. Tale preparazione sarà accertata attraverso l'esame di selezione (vedi § 4.2 e, per i programmi, <https://siavi.conservatoriodimusica.it/corsi/lista> selezionando il corso desiderato).

#### **4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri**

La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per tutti gli studenti stranieri. Non può essere idoneo all'ammissione il candidato che non abbia superato la prova di lingua italiana.

Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società "Dante Alighieri"), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

#### **4.1.7. Incompatibilità per i corsi accademici di primo e di secondo livello<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> La possibilità della doppia iscrizione tra Conservatorio e Università è disciplinata dalla Legge 30 dicembre 2012, n. 240, art. 29 comma 21 e dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.



Gli studenti iscritti ad un qualsiasi corso universitario o di accademia fondato sul sistema di accumulo dei crediti formativi possono frequentare un corso di diploma accademico solo acquisendo, presso il Conservatorio di Vicenza oppure presso l'altro istituto, la qualifica di studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (vedi § 6), cumulando un massimo di 90 crediti per anno accademico.

Non è consentito frequentare contemporaneamente più di un corso di diploma accademico di primo o secondo livello.

Resta fermo il divieto di iscrizione a due conservatori; la violazione di tale norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

In merito alla doppia immatricolazione si veda anche quanto esposto al § 10.1.

## **4.2. Esame di selezione**

### **4.2.1. Accesso all'esame di selezione**

L'accesso all'esame di selezione per i corsi di primo e secondo livello è soggetto:

- alla presentazione della domanda di ammissione all'esame di selezione, per la quale ci si atterrà alle scadenze indicate nel § 3;
- al versamento della tassa d'esame dell'ammontare di €6,04 non restituibile, sul conto corrente postale n° 1016, intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara", oppure con Bonifico c/o IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara", con la causale "Tassa esame di selezione" (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento di tale tassa);
- al versamento della tassa dell'ammontare di €60,00 non restituibile sul conto corrente postale n° 10381366, intestato al Conservatorio di Musica di Vicenza, oppure con Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato al Conservatorio di Musica di Vicenza con la causale "Contributo esame di selezione".

Il periodo di presentazione della domanda di ammissione all'esame di selezione è indicato al § 3, come pure l'eventuale sessione suppletiva autunnale per gli strumenti per i quali vi sia ancora disponibilità di posti.

La domanda presentata è valida solo per la sessione richiesta. Lo studente non idoneo nella sessione estiva può ripresentare domanda per la sessione autunnale in caso di disponibilità di posti.

---

2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

#### **Art. 2**

Le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna Istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

1. le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;
2. il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;
- c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;
- d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

#### 4.2.2. Modalità di esame e graduatorie

Tutti i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello del Conservatorio di Vicenza sono a numero programmato: l'ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione che valuti le conoscenze e le capacità esecutive dei candidati. A seguito dell'esame di selezione sarà stilata una graduatoria di merito per l'ammissione agli studi nel limite dei posti disponibili.

Le informazioni relative alle prove richieste negli esami di selezione sono pubblicate nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it). Anche in caso di superamento dell'esame di selezione, è possibile che siano attribuiti dei debiti nella misura e tipologia indicata nel Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti nel sito <http://consvi.it/regolamenti/regolamentoriconoscimentocrediti.pdf>.

#### 4.3. Immatricolazione al primo anno

##### 4.3.1. Domanda di immatricolazione

I candidati che, nella graduatoria stilata in seguito all'esame di selezione, occupino una posizione utile all'ammissione agli studi possono presentare la domanda di immatricolazione attenendosi scrupolosamente alle procedure indicate nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it).

Il periodo di presentazione della domanda di immatricolazione è indicato al § 3. Decorso il termine indicato, lo studente perde diritto alla posizione acquisita in graduatoria: il suo posto viene reso disponibile per la sessione di selezione autunnale e potrà essere immatricolato, nel caso in cui vi siano ulteriori posti disponibili, solo in coda agli idonei della sessione autunnale. A seguito della selezione in sessione autunnale, l'immatricolazione deve essere regolarizzata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

##### 4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati i seguenti documenti, da caricare in formato elettronico al momento dell'immatricolazione:

a) **titolo di studio di accesso** (vedi §§ 4.1.2 e 4.1.3)

- *per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano*: è sufficiente l'autocertificazione resa nella domanda di immatricolazione;
- *per gli studenti in possesso di titolo di studio estero*: il titolo di studio originale deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (per ulteriori informazioni ci si riferisca al sito [www.studiare-in-italia.it](http://www.studiare-in-italia.it));

b) **una fotografia formato tessera**;

c) **un documento di identità in corso di validità**;

d) *per i cittadini non comunitari residenti all'estero*: **la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla **copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici** rilasciato dalla Questura, oppure **la copia del permesso di soggiorno in corso di validità**;

e) *per i laureati o diplomati presso università e istituzioni AFAM italiane che si immatricolano per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico*: **l'autocertificazione** con l'indicazione del titolo conseguito, degli esami sostenuti e del titolo della tesi discussa, **utilizzando** la modulistica allegata alla domanda di immatricolazione;

f) l'eventuale **richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale** (vedi § 6);

g) l'eventuale **Dichiarazione ISEE per l'Università (ISEEU)** ai fini della determinazione della fascia di contribuzione;

- h) **l'attestazione del versamento delle tasse e contributi indicati nella sezione "Tasse e contributi accademici"** nella quale sono riportate anche le condizioni per fruire delle riduzioni o esenzioni dal pagamento.

#### 4.3.3. Domanda di ricognizione degli studi pregressi

È facoltà dello studente chiedere una ricognizione degli studi e delle attività pregresse al fine di conoscere quali attività precedentemente svolte possano dare luogo a dei riconoscimenti di crediti utili al conseguimento del titolo di studio. Tale ricognizione è esercitabile a domanda dello studente, a titolo oneroso se chiesta prima dell'immatricolazione, a titolo gratuito se chiesta all'atto dell'immatricolazione allegando la documentazione necessaria oppure nuovamente a titolo oneroso se richiesta oltre 15 giorni dalla data di immatricolazione. Nei casi in cui sia a titolo oneroso, lo studente dovrà versare la tassa di € 100,00. Si rinvia al RRCD per le norme che disciplinano le procedure di ricognizione, di riconoscimento crediti e di attribuzione di debiti formativi.

## 5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

### 5.1. Domanda di iscrizione

Gli studenti in corso o fuori corso devono rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2017/2018 entro i termini indicati al § 3, attenendosi scrupolosamente alle procedure on line disponibile nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Non sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione:

- gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione o l'interruzione della carriera (vedi § 10).
- gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che nell'anno accademico corrente abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e intendano sostenere la prova finale entro la terza sessione (febbraio-marzo 2018);

Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la terza sessione, gli studenti diplomandi saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'anno accademico 2017/2018 e a versare le tasse e i contributi previsti entro il 28 febbraio 2018.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

Il periodo di presentazione della domanda di iscrizione è indicato al § 3. Il mancato rispetto dei termini, colloca lo studente in "interruzione degli studi di fatto" dopo il 15 ottobre 2017.

### 5.2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, da caricare in formato elettronico al momento del rinnovo iscrizione:

- a) l'eventuale **richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale** (vedi § 6);
- b) *per i cittadini non comunitari residenti all'estero*: **la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla **copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici** rilasciato dalla Questura, oppure **la copia del permesso di soggiorno in corso di validità**;
- c) **l'attestazione del versamento delle tasse e contributi indicati nella sezione "Tasse e contributi accademici"** nella quale sono riportate anche le condizioni per fruire delle riduzioni o esenzioni dal pagamento.

## 6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

### 6.1. Criteri generali

Entro i termini indicati al § 3, lo studente può presentare la domanda per ottenere la qualifica di "studente a tempo parziale" nelle attività didattiche per l'anno accademico di riferimento.

Lo studente impegnato a tempo parziale si impegna ad acquisire entro la terza sessione d'esame di ciascun anno, nel doppio della durata normale del corso di studi, non meno di 12 e non più di 42 crediti formativi accademici per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello stato di studente in corso e l'esenzione parziale dal pagamento dei contributi accademici per gli anni accademici interessati.

Può chiedere la qualifica di "studente a tempo parziale" ogni studente immatricolato o iscritto agli anni normali del corso di diploma di primo o secondo livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal Regolamento didattico del Conservatorio di Vicenza.

La condizione di "studente a tempo parziale" consente l'acquisizione dei crediti in due annualità; tuttavia, l'assolvimento della frequenza degli insegnamenti scelti e suddivisi fra le annualità parziali, deve essere conclusa entro la stessa annualità, ad eccezione della disciplina che dà la denominazione al corso e che è fruibile al 50%.

I crediti formativi accademici acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell'annualità prevista nel proprio piano degli studi.

La domanda per ottenere la qualifica di "studente a tempo parziale" deve essere presentata servendosi dell'apposito modulo disponibile nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it) e caricata nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Lo studente impegnato a tempo parziale

- deve versare ogni anno per intero la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (vedi § 12.1.6);
- deve versare, per ciascun anno nel quale gode della qualifica, il contributo accademico ridotto come indicato nella sezione "Tasse e contributi accademici".
- gode delle medesime esenzioni previste per gli studenti impegnati a tempo pieno.

### 6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni

La qualifica di "studente a tempo parziale" ha la durata dell'anno accademico nel quale la si richiede e del successivo anno accademico addizionale.

La qualifica di "studente a tempo parziale" può essere ottenuta anche in ulteriori anni accademici, ripresentando la relativa domanda, prolungando la durata degli studi fino al doppio della durata normale prevista per i corsi di primo e di secondo livello.

### 6.3. Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale

Lo studente che negli anni accademici nei quali assume la qualifica di "studente a tempo parziale" acquisisca meno di 12 o più di 42 crediti formativi accademici perde tale qualifica ed è tenuto a corrispondere le quote dei contributi accademici per le quali aveva goduto delle agevolazioni, maggiorate delle more e interessi per ritardato pagamento.

### 6.4. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale

La domanda per la rinuncia della qualifica di "studente a tempo parziale" può essere presentata entro il primo anno dell'annualità di riferimento servendosi dell'apposito modulo disponibile nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it) e caricato nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Lo studente sarà tenuto a corrispondere la quota dei contributi accademici per la quale aveva goduto dell'esenzione maggiorata delle more e interessi per ritardato pagamento relativamente all'anno per il quale ha chiesto lo stato di studente a tempo parziale nel caso in cui la domanda sia presentata oltre i termini indicati al § 3.

## **7. STUDENTI FUORI CORSO**

Lo studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del corso di studio, non abbia acquisito i crediti formativi accademici sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso". Tale qualifica può essere acquisita solo se sono stati maturati almeno il 50% dei crediti previsti nel proprio piano di studi; in caso contrario, lo studente si colloca in decadenza dagli studi.

La permanenza nella condizione di "studente fuori corso" è consentita per un periodo massimo pari alla durata normale degli studi. Tale norma non si applica nel caso in cui lo studente abbia conseguito tutti i crediti formativi richiesti ad eccezione di quelli previsti per la prova finale.

Lo "studente fuori corso" è tenuto alla presentazione nei termini prescritti della domanda di iscrizione e ai versamenti secondo quanto disciplinato nella sezione "Tasse e contributi accademici".

## **8. ABBREVIAZIONE DEL CORSO DI STUDI**

Lo studente può abbreviare la durata degli studi in ragione delle attività formative svolte nella carriera precedente e riconosciute all'atto dell'immatricolazione. Per la formale ricognizione degli studi pregressi prima dell'iscrizione, si rinvia alla lettura del § 4.3.3.

L'abbreviazione è consentita solo nei corsi di primo livello e la durata complessiva degli studi non può essere inferiore a due anni.

Non è consentita l'abbreviazione nei corsi di secondo livello.

## **9. TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE**

### **9.1. Trasferimenti in entrata**

#### **9.1.1. Criteri generali**

In qualunque anno di corso, uno studente proveniente da un'istituzione di formazione superiore può richiedere il trasferimento al Conservatorio di Vicenza, purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto con esito positivo per una disciplina inserita nel proprio piano degli studi. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

I trasferimenti in entrata verso i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello sono consentiti solo in caso di identità di denominazione del corso, nei limiti dei posti disponibili, secondo le griglie curriculari vigenti presso il Conservatorio di Vicenza e previo accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi tramite audizioni che si svolgeranno in concomitanza agli esami di selezione alle cui norme di iscrizione lo studente dovrà attenersi. Prima di presentare la domanda di trasferimento, lo studente è tenuto a verificare le disposizioni vigenti e la compatibilità con la normativa dell'istituto nel quale risulta già immatricolato.

Le tasse eventualmente versate dallo studente presso l'istituzione di provenienza non saranno riconosciute; pertanto, le tasse e il contributo accademico dovranno essere versati per intero presso il Conservatorio di Vicenza (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se già versata per l'anno accademico entrante, nel caso di studenti provenienti da istituzioni con sede nella Regione Veneto).

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento al Conservatorio di Vicenza non potrà fare ritorno all'istituzione di provenienza prima che sia trascorso almeno un anno accademico, a meno che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

### **9.1.2. Domanda di valutazione**

Prima di inoltrare la domanda di trasferimento, l'interessato può presentare una domanda di ricognizione degli studi e attività pregresse. Si rinvia a quanto già indicato nel § 4.3.3.

### **9.1.3. Domanda di trasferimento**

La domanda di trasferimento per l'anno accademico 2017/2018 deve essere presentata entro i termini indicati al § 3.

Si rinvia alle procedure indicate al § 4.2 per quanto riguarda l'audizione/selezione.

Copia della domanda di trasferimento dovrà essere presentata a cura dell'interessato alla SdS dell'istituzione di provenienza.

### **9.1.4. Domanda di immatricolazione in seguito al trasferimento**

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati i documenti previsti al § 4.3.

## **9.2. Trasferimenti in uscita**

### **9.2.1. Criteri generali**

Uno studente del Conservatorio di Vicenza può chiedere il trasferimento verso altri conservatori nonché verso altre istituzioni di formazione superiore purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto per qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi prescelto. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale.

Lo studente che intenda trasferirsi in uscita deve essere in regola con il versamento di tasse e contributi relativi agli anni precedenti a quello per il quale si chiede il trasferimento.

Lo studente che intenda trasferirsi è tenuto a informarsi dei termini e delle modalità praticati dall'istituzione che lo riceverà.

Copia della domanda di trasferimento all'istituzione ricevente dovrà essere inoltrata alla SdS del Conservatorio di Vicenza.

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento ad un altro istituto non potrà fare ritorno al Conservatorio di Vicenza prima che sia trascorso almeno un anno accademico, a meno che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

### **9.2.2. Rimborso di contributi e tasse**

In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione, su richiesta dell'interessato è previsto il rimborso dell'eventuale pagamento della prima rata secondo quanto disciplinato nella sezione "Tasse e contributi accademici".

## **10. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RIATTIVAZIONE E RICONGIUNGIMENTO DELLA CARRIERA**

## 10.1. Sospensione della carriera

### 10.1.1. Criteri generali

La sospensione della carriera può essere richiesta da uno studente iscritto ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello che, avendone i requisiti per l'accesso, intenda frequentare:

- un master o un corso di diploma accademico di perfezionamento, di durata almeno annuale e fondato sull'accumulo di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici annui;
- una scuola di specializzazione;
- una scuola o un corso di dottorato di ricerca;
- un corso di studio presso un'accademia militare;
- un corso di studio presso un ateneo italiano o estero.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità sospesa sulla matricola del corso di studio sospeso, mentre ha un'iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che genera la sospensione. La sospensione della carriera consente allo studente di non violare i divieti eventualmente derivanti da una contemporanea doppia iscrizione<sup>2</sup>.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso, mentre può svolgere regolarmente la carriera nel corso di studio causa della sospensione.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi.

Il periodo di sospensione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Il periodo di sospensione sospende i termini di decadenza.

La sospensione della carriera può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera accademica dello studente.

Il periodo di sospensione della carriera può protrarsi limitatamente alla durata regolare del corso di studio causa della sospensione.

### 10.1.2. Domanda di sospensione della carriera

La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di perfezionare l'iscrizione al corso di studio che causa la sospensione.

La richiesta di sospensione della carriera deve essere presentata attraverso l'apposito modulo disponibile nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it) e caricata nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Le tasse e contributi eventualmente versati saranno rimborsati secondo quanto disciplinato nella sezione "tasse e contributi accademici".

## 10.2. Interruzione della carriera

L'interruzione della carriera è richiesta con apposita modulistica e decorre dalla presentazione della domanda per un periodo massimo di 12 mesi, dopo i quali cessano gli effetti oppure dovrà essere presentata una nuova domanda.

La domanda di interruzione della carriera deve essere presentata entro i termini indicati al § 3.

L'interruzione della carriera può avvenire per:

- l'anno di svolgimento del servizio civile o un richiamo alle armi;

---

<sup>2</sup> Si veda quanto indicato al § 4.1.7.

- per le studentesse: per la nascita di ciascun figlio (un anno accademico di interruzione può essere preso durante la gravidanza e fino ai tre anni del bambino);
- gravi infermità prolungate e debitamente certificate;
- un periodo di interruzione degli studi per altri motivi personali fino a tre anni accademici per il primo livello e fino a due anni accademici per il secondo livello.

Durante il periodo di interruzione della carriera lo studente non ha un'iscrizione attiva all'anno accademico e pertanto non può compiere alcun atto di carriera.

Il periodo di interruzione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Il periodo di interruzione della carriera sospende i termini di decadenza.

Ad eccezione dell'interruzione degli studi per altri motivi personali, l'interruzione della carriera può durare più anni accademici fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi e può essere effettuata per più periodi durante la carriera universitaria dello studente.

In assenza di rinnovo iscrizione o di domanda di interruzione degli studi entro i termini previsti al § 3, lo studente si pone in "interruzione di fatto" per un periodo massimo di tre anni accademici.

### **10.3. Riattivazione della carriera dopo la sospensione**

La riattivazione della carriera avverrà una volta conseguito il titolo di studio causa della sospensione o della formale rinuncia all'iscrizione allo stesso, presentando domanda di rinnovo iscrizione al Conservatorio per l'anno corrente o successivo.

### **10.4. Ricongiunzione della carriera dopo l'interruzione**

La ricongiunzione della carriera avviene presentando domanda di rinnovo iscrizione nei termini indicati al § 3.

All'atto della ricongiunzione della carriera, solo se relativa a "interruzione di fatto", lo studente dovrà versare i contributi accademici per le annualità di interruzione, oltre all'iscrizione per l'anno corrente.

## **11. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADENZA DAGLI STUDI**

### **11.1. Rinuncia al proseguimento degli studi**

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi comunicandolo per mezzo dell'apposito modulo disponibile nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it) e caricata nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Diversamente, lo studente resterà immatricolato sino alla naturale decadenza dagli studi (vedi § 11.2), pertanto nel frattempo non potrà frequentare a tempo pieno alcun altro corso di studi in alcun'altra istituzione di formazione superiore (vedi § 4.1.7).

La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio.

In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi, per il rimborso delle tasse e contributi versati, si rinvia alla sezione "Tasse e contributi accademici".

Lo studente che, dopo avere rinunciato, venga riammesso alla prosecuzione della carriera potrà chiedere il riconoscimento di attività formative pregresse secondo quanto disciplinato nel § 4.3.3.

### **11.2. Decadenza dagli studi**

Dopo un periodo di interruzione degli studi superiore a tre anni accademici consecutivi, lo studente decade dagli studi. Lo studente non potrà più compiere alcun atto di carriera né richiedere la ricongiunzione di carriera.



Si considera altresì decaduto dagli studi lo studente che non acquisisca tutti i crediti, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale, entro tanti anni fuori corso quanti sono gli anni di durata normale degli studi, escludendo dal calcolo gli anni fruiti a tempo parziale, i periodi di sospensione e di interruzione della carriera.

È altresì dichiarato decaduto lo studente che non abbia acquisito almeno il 50% dei crediti previsti al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello (si rinvia a quanto contenuto al § 7). Lo studente che in seguito intenda riprendere gli studi dovrà sottoporsi nuovamente all'esame di selezione e, nel caso occupi una posizione utile nella graduatoria stilata a seguito della selezione, dovrà chiedere una nuova immatricolazione.

## **12. FREQUENZA DEI CORSI E PIANO DI STUDI**

Si richiamano le seguenti norme generali:

- Lo studente dovrà regolarmente consultare il Calendario delle lezioni presente in [www.consvi.it](http://www.consvi.it) relativamente agli insegnamenti presenti nel proprio piano di studi e per quelli opzionali;
- L'obbligo di frequenza viene assolto con un minimo dell'80% calcolato sul totale delle lezioni erogate annualmente;
- Lo studente può consultare in qualsiasi momento il proprio piano di studi accedendo a <https://siavi.conservatoriodimusica.it>

## **13. TASSE E CONTRIBUTI**

### **13.1. Immatricolazione e frequenza**

Gli studenti ammessi a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello per ciascun anno accademico di frequenza sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi accademici indicati nel *Regolamento tasse e contributi accademici* di prossima pubblicazione che ottempera a quanto richiesto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio) e che contiene anche le agevolazioni previste per particolari situazioni. Il Regolamento completo sarà a breve disponibile nel sito [www.consvi.it](http://www.consvi.it). In caso di difficoltà, la Segreteria degli Studenti è a disposizione per fornire i chiarimenti necessari.

### **13.2. Scadenze per il pagamento di tasse e contributi**

Le scadenze a cui attenersi per effettuare il versamento di tasse e contributi sono riportate al § 3 del presente documento.

### **13.3. Composizione delle tasse e dei contributi**

Le tasse e contributi accademici sono così composti:

- a) Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o rinnovo iscrizione;
- b) Tassa governativa di immatricolazione (solo il primo anno) e di iscrizione;
- c) Tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Esu);
- d) Contributo accademico annuale.

### **13.4. Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università**

Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

- a) gli studenti che non chiedono l'ISEE per l'Università alle strutture competenti, entro le scadenze indicate;
- b) gli studenti che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per

- l'Università che risulta non veritiero o mendace;
- c) gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - d) gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.

### 13.5. Rateazione e scadenze di pagamento

Il pagamento della prima o unica rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Il pagamento delle tasse e dei contributi può essere rateizzato secondo la seguente casistica:

- a) per importi fino a 500,00 Euro, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione all'immatricolazione o al rinnovo iscrizione;
- b) per importi superiori a 500,00 Euro e inferiori o pari a 1000,00 Euro, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in due rate di cui la prima di €500,00 nei termini di cui alla lettera a) e la seconda con l'importo residuo da versare entro il 15 marzo;
- c) per importi superiori a 1000,00 Euro, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tre rate di cui le prime due di 500,00 Euro nei termini di cui alla lettera b) e la terza con l'importo residuo entro il 15 maggio.

In caso di tardivo pagamento, è dovuta un'indennità di mora secondo quanto indicato nel Regolamento.

### 13.6. Esoneri da tasse e contributi accademici

Per gli iscritti a qualsiasi corso accademico, sono previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 i seguenti benefici:

- a) Esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
- b) Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
- c) Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.
- d) Esonero totale da tasse e contributi accademici per il periodo nel quale gli studenti sono stati costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
- e) Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti che intendano avvalersi della sospensione o interruzione degli studi. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di sospensione o interruzione degli studi, alcun atto di carriera. Dopo un periodo di sospensione o interruzione degli studi, gli studenti possono chiedere gratuitamente la riattivazione o la ricongiunzione della carriera, eccetto nel caso in cui la ricongiunzione sia conseguente ad una "interruzione di fatto" con conseguente obbligo di versamento dei contributi relativi agli anni di interruzione della carriera oltre all'iscrizione per l'anno di riferimento.

### 13.7. Riduzioni dei contributi accademici

Gli studenti dei Corsi accademici possono, inoltre, fruire delle ulteriori riduzioni per casi particolari e/o per merito nelle misure indicate nel Regolamento

### 13.8. Tasse e contributi accademici

L'importo delle tasse e dei contributi accademici è contenuto nel Regolamento di prossima pubblicazione.

Lo studente che presenta domanda di borsa di studio Esu (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta nel caso in cui risulti non idoneo. In questo caso, lo studente sarà tenuto a versare la prima rata del contributo accademico, non aumentato del diritto di mora, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Esu.

Lo studente che presenta contestualmente rinnovo di iscrizione e domanda di trasferimento in uscita è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento.

In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione, o in caso di rinuncia agli studi entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni, su richiesta dell'interessato è previsto il rimborso dell'eventuale pagamento della prima rata del contributo accademico decurtato di €150,00 per diritti di segreteria. Trascorso tale termine, decade ogni diritto di rimborso.

La tabella successiva riporta l'importo da versare sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l'Università (ISEEU). **Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione. Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti.**

### 13.9. Studenti diplomandi

Gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e abbiano presentato domanda per sostenere la prova finale entro la terza sessione, non devono iscriversi per l'anno accademico 2017/2018.

Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la terza sessione, gli studenti diplomandi che si trovino nella suddetta situazione saranno tenuti a rinnovare la domanda di iscrizione all'anno accademico 2017/2018 entro il 28 febbraio 2018 e a versare le tasse e i contributi non aumentati del diritto di mora.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti entro i termini indicati al § 3 gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

### 13.10. Conseguenze della condizione di morosità

Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse e contributi non può:

- essere regolarmente ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;
- essere regolarmente iscritto all'anno successivo di corso;
- essere ammesso all'esame finale;
- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio;
- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore.

### 13.11. Enti preposti ai controlli

Le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte dallo studente sono soggette a controllo presso gli enti e le competenti amministrazioni dello Stato (Regioni, uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, della Polizia Tributaria, Uffici Catastali, Comuni, Enti Previdenziali e altri soggetti idonei).

In particolare, sulle dichiarazioni di natura economico-patrimoniale-familiare rese dallo studente ai fini dell'ottenimento di benefici per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, non destinati alla generalità degli studenti, questa amministrazione attiva un servizio con procedure di controllo sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali.

Inoltre, il Conservatorio di Vicenza, in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche attraverso lo scambio di dati con sistemi automatizzati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, controlla la veridicità delle dichiarazioni di natura economico-patrimoniale-familiare rese dallo studente ai fini della determinazione della fascia contributiva.

## **14. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE**

### **14.1. Borse di studio**

Il Conservatorio di Vicenza può erogare assegni e borse di studio e attivare altre forme di sostegno economico allo studio, comprese le collaborazioni a tempo parziale degli studenti.

### **14.2. Collaborazioni a tempo parziale**

Il Conservatorio di Vicenza può attivare contratti di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli studenti.

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività fino a un massimo di 200 ore per un corrispettivo massimo di Euro 3.500,00 che, di norma, dovrà essere completata entro l'anno accademico di iscrizione in corso.

Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell'attività degli studenti.

La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti utili alla carriera dello studente.

Il compenso, esente da imposte, può variare secondo la tipologia di collaborazione ed è disciplinato dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 11. Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell'attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate ed eventualmente ridotto in quota proporzionale se svolto in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto. L'accesso a tali forme di collaborazione è disciplinato dal *Regolamento delle attività di collaborazione degli studenti* e da appositi bandi predisposti per la formazione di graduatorie. Tali bandi contemplano una valutazione parametrata del merito e del reddito.

A tali collaborazioni possono accedere gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello presso il Conservatorio di Musica di Vicenza in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore.